

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4366

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

col Ministro delle comunicazioni

(CARDINALE)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro della sanità

(BINDI)

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(ZECCHINO)

e col Ministro delle politiche agricole e forestali

(DE CASTRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1999

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998

—————

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge.	»	10
Testo dell'accordo fra il Governo della Repubblica e il Go- verno della Repubblica popolare di Cina per la coopera- zione scientifica e tecnologica	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Pechino il 9 giugno 1998, durante la visita di Stato del Presidente della Repubblica italiana, è destinato a far compiere un ulteriore salto di qualità alla cooperazione bilaterale in direzione delle applicazioni della ricerca scientifica al processo di sviluppo tecnologico e industriale in atto in Cina. Le principali linee guida contenute nel nuovo Accordo riguardano la possibilità di concludere intese dirette con strutture locali, l'apertura alla partecipazione di Paesi terzi e organizzazioni internazionali in specifici progetti miranti a favorire la realizzazione di programmi di grande spessore e suscettibili di attirare il finanziamento multilaterale, la creazione di sottocommissioni miste per la gestione di settori prioritari di collaborazione, la possibilità di importazione in esenzione fiscale di apparecchiature per le finalità dell'Accordo e facilitazioni per l'ingresso del personale impiegato nelle attività bilaterali. Le risorse finanziarie aggiuntive che verranno messe a disposizione della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale saranno utilizzate per la realizzazione di progetti interessanti i settori prioritari, in particolare l'agricoltura, le infrastrutture e le industrie fondamentali, le industrie a tecnologia avanzata, la ricerca di base, le biotecnologie ed il settore sanitario.

Il bilancio di venti anni di cooperazione nel campo scientifico e tecnologico con la Cina è uno dei più positivi per il dinamismo e la diversificazione che è stata impressa alle relazioni bilaterali in questo settore, come risulta dalla pubblicazione che il Ministero per la scienza e la tecnologia cinese ha curato

nella ricorrenza celebrativa del ventennale per segnalare i principali sviluppi e gli esiti più significativi della collaborazione fra i due Paesi.

L'importanza di espandere la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia tra l'Italia e la Cina costituisce una direttiva prioritaria della politica estera italiana, come ribadito dal ministro Dini al vertice internazionale di Singapore del marzo 1997 e nell'incontro con il Ministro degli esteri cinese Qian Qichen tenutosi a Villa Madama il 14 gennaio 1998.

L'Accordo in questione è formato da un preambolo e da dieci articoli:

Nel preambolo sono indicate le premesse maturate nel quadro del precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale, che hanno convinto le Parti a stipulare un nuovo Accordo quadro:

benefici apportati ai due Paesi dalla cooperazione scientifica e tecnologica imposta sul principio di reciprocità arrecante equilibrati vantaggi alle Parti contraenti;

contributo offerto dalla cooperazione bilaterale nel settore scientifico e tecnologico allo sviluppo economico e sociale nei due Paesi;

bilancio positivo della cooperazione attuata nel quadro dell'Accordo precedente.

Le premesse del preambolo costituiscono la base dell'obiettivo generale dell'Accordo di cui all'articolo I: promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in aree di reciproco interesse, su base paritaria e per il reciproco vantaggio.

Sulla base delle priorità fissate dalle rispettive politiche di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica ed intendendo que-

ste priorità in un quadro di reciproca complementarietà, l'articolo II dell'Accordo indica i particolari settori che maggiormente si prestano allo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica, in particolare: l'agricoltura, le scienze della terra, le scienze di base, le tecnologie dell'informazione, l'energia e l'ambiente, i materiali avanzati e superconduttivi, la medicina e le biotecnologie, ingegneria e telecomunicazioni, le tecnologie applicate alla conservazione del patrimonio culturale.

L'articolo III stabilisce le attività mediante le quali potrà aver luogo la collaborazione tra i due Paesi nelle forme qui diversificate consentite da una cooperazione che ha raggiunto un alto grado di maturazione ed interessa un così ampio spettro di settori. In particolare la collaborazione si attuerà attraverso lo scambio di personale scientifico e tecnico, lo scambio di documentazione e di informazioni, l'organizzazione congiunta di seminari e conferenze, la realizzazione di progetti di ricerca e di formazione e la traduzione di testi scientifici.

L'articolo IV rinvia ai programmi esecutivi che saranno concordati dalle Parti per il tramite della Commissione mista per la scienza e la tecnologia, prevista dal successivo articolo VI, alle collaborazioni dirette fra le Istituzioni dei due Paesi regolate da apposite Convenzioni (di cui al 2 paragrafo dello stesso articolo) per la scienza e la tecnologia, ed alle intese specifiche interessanti settori particolari (di cui al paragrafo 3), alla definizione della ripartizione degli oneri sostenuti dalle Parti per l'attività prevista dall'Accordo. Il riferimento a tali collaborazioni dirette ad intese specifiche è naturale conseguenza del carattere di «quadro».

L'articolo V stabilisce un collegamento tra attività di cooperazione bilaterale e programmi dell'Unione europea e di altri organismi multilaterali, costituendo, fra i tre livelli della cooperazione (bilaterale, regionale europea e multilaterale), un opportuno nesso di complementarietà al fine di valorizzare e

predisporre la partecipazione delle istituzioni delle due Parti ad ambiti sempre più vasti di collaborazione.

Il coordinamento e la verifica delle attività di collaborazione sono affidati dall'articolo VI ad una Commissione Mista che si riunirà almeno ogni due anni per la valutazione dello stato e delle prospettive della collaborazione, l'individuazione delle priorità e la definizione del programma esecutivo. Lo stesso articolo prevede la costituzione, laddove si sia presentata la necessità, di Sottocommissioni con l'incarico di seguire le attività in settori specifici. Nei periodi intercorrenti tra le riunioni della Commissione mista o delle Sottocommissioni, saranno gli uffici scientifici delle Ambasciate dei due Paesi a raccordarsi costantemente per seguire la realizzazione dei programmi concordati e individuare nuove possibilità di cooperazione.

L'articolo VII indica le facilitazioni che le Autorità delle due Parti si impegnano ad accordare per promuovere gli sviluppi della collaborazione per quanto concerne l'ingresso e l'uscita dal territorio del personale qualificato e l'introduzione, in esenzione da imposte, delle apparecchiature necessarie per la realizzazione dei progetti e programmi previsti dall'Accordo.

La delicata materia relativa ai diritti sulla Proprietà intellettuale viene regolata nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante dell'Accordo, al quale fa riferimento l'articolo VIII. I diritti sulle invenzioni, modelli industriali, nuove varietà vegetali sono inclusi nell'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale sulla Proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. I diritti sulla Proprietà intellettuale sono soggetti alla legislazione nazionale.

L'articolo IX prescrive, come di prammatica, la cessazione della validità del precedente accordo del 1978 alla data di entrata in vigore del presente Accordo fermo restando che tutte le attività condotte nell'am-

bito dell'Accordo del 1978 dovranno essere portate a termine anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Accordo.

Nell'articolo X sono definite le clausole comunemente presenti in analoghi Accordi bilaterali di cooperazione. In particolare viene definita la durata quinquennale del-

l'Accordo, tacitamente rinnovabile, con possibilità di conclusione dei programmi e delle intese preventivamente concordati.

Si fa presente che gli articoli III e VI dell'Accordo comportano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato che vengono quantificati nell'allegata relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica Popolare di Cina, comporta i seguenti oneri in relazione agli articoli sottoindicati:

Articolo III, lettera *a*) (*Scambio di esperti e docenti*)

Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica, viene previsto lo scambio di esperti, docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 30 esperti, scienziati o ricercatori per 10 giorni:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 10 giorni x 30 persone)	L.	54.000.000
---	----	------------

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione scientifica e tecnologica, di esperti, scienziati e ricercatori, si prevede che l'Italia possa inviare in Cina trenta unità. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Pechino (lire 2.200.000 x 30 persone = lire 66.000.000 + lire 3.300.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	69.300.000
		<hr/>
Totale onere (articolo III, lettera <i>a</i>)	L.	123.300.000
		<hr/> <hr/>

Articolo III, lettera-*a*) (*Soggiorni scientifici*)

Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di indennità mensili per consentire la partecipazione di esperti, docenti e ricercatori ai soggiorni scientifici e tecnologici.

La relativa spesa è così quantificata:

indennità per soggiorni di lunga durata:

(lire 2.000.000 x 50 mesi x 1 persona)

100.000.000

spese di assicurazione » 15.000.000

Totale onere (articolo III, lettera *a*) L. 115.000.000

Articolo III, lettere *b, c, d* e *g*, (*Conferenze, corsi di formazione, attività di ricerca congiunta, pubblicazioni*)

Per contribuire alla diffusione delle attività a conoscenze nei settori scientifici e tecnologici, sono previste apposite conferenze, nonchè un contributo per corsi di formazione, per attività di ricerca congiunta ed invio di pubblicazioni.

La relativa spesa è così quantificata:

contributo per conferenze in Italia: » 30.000.000

contributo per conferenze in Cina: » 30.000.000

contributo per corsi di formazione in Cina ed in Italia: » 200.000.000

contributo per attività di ricerca congiunta: » 40.000.000

invio di pubblicazioni: » 20.000.000

Totale onere (articolo III, lettere *b, c, d, g*) L. 320.000.000

Articolo III, lettera *h* (*Borse di studio*)

Per favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di borse di studio agli studenti cinesi che partecipano ai corsi di formazione presso le Università e i Centri di ricerca italiani.

A tal fine, si prevede che l'Italia possa assegnare, ogni anno, otto borse di studio, ciascuna per la durata di dodici mesi. La relativa spesa è così quantificata:

borsellino mensile:

(lire 1.500.000 x 12 mesi x 8 persone) L. 144.000.000

spese di assicurazione

» 6.000.000

Totale onere (articolo III, lettera h) L. 150.000.000

Articolo VI (*Commissione mista per la scienza e la tecnologia*):

Al fine di esaminare i programmi operativi, viene costituita una Commissione mista per la scienza e la tecnologia che si riunirà alternativamente a Pechino ed a Roma. È prevista, altresì, una ulteriore riunione per la verifica della cooperazione. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per un periodo di cinque giorni nella indicata città, la relativa spesa è così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 persone x 5 giorni) L. 3.000.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 116, al cambio di lire 1.700 = lire 197.000, cui si aggiungono lire 59.000, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926, n.941; l'importo di lire 197.000 viene ridotto di lire 66.000 corrispondente ad un terzo della diaria (lire 190.000 + 57.000, quale quota media per contributi previdenziali assistenziali e Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 247.000 x 3 persone x 5 giorni) » 3.705.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Pechino (lire 2.200.000 x 3 persone = lire 6.600.000 + lire 330.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	6.930.000
		<hr/>
Totale onere (articolo VI)	L.	13.635.000
		<hr/> <hr/>

In conclusione, l'onere complessivo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 2000 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

		Anno 2000
Articolo III- <i>a</i> (Scambio di esperti e docenti)	L.	123.300.000
Articolo III- <i>a</i> (Soggiorni scientifici)	»	115.000.000
Articolo III- <i>b, c, d, g</i> (Conferenze, corsi di formazione, attività di ricerca, pubblicazioni)	»	320.000.000
Articolo III- <i>h</i> (Borse di studio)	»	150.000.000
Articolo VI (Commissione mista)	»	13.635.000
		<hr/>
Totale	L.	721.935.000
		<hr/> <hr/>
In cifra tonda	L.	722.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente agli scambi di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione delle indennità per i soggiorni scientifici e borse di studio, al contributo per le conferenze, le attività di ricerca e corsi di formazione, e le pubblicazioni, nonchè al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Dall'attuazione dell'articolo VII, non derivano maggiori oneri, ovvero minori entrate a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'esenzione fiscale riguarda materiali ed apparecchiature introdotte dagli esperti cinesi, necessarie alla realizzazione dei progetti comuni, infatti, quali il Governo Cinese, in base al principio della reciprocità, concede analoga facilitazione per gli stessi materiali ed apparecchiature esportate dai nostri esperti in Cina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 722 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Cina d'ora in poi chiamate le Parti.

Riconoscendo che la cooperazione scientifica e tecnologica, basata sul principio della reciprocità ha portato benefici ad entrambi i Paesi e ha rafforzato la loro amicizia;

Convinti che la cooperazione bilaterale nel settore scientifico e tecnologico è una parte importante delle loro relazioni bilaterali e contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei due Paesi;

Considerando la positiva esperienza delle relazioni in corso nel settore scientifico e tecnologico fra i due Paesi e riconoscendo la necessità della loro espansione;

Risolti ad intraprendere rinnovati sforzi per sviluppare ed espandere la cooperazione.

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Le parti, in conformità con le leggi nazionali e gli obblighi risultanti dagli Accordi e dalle Convenzioni firmate da ciascun Paese, s'impegneranno a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in aree di reciproco interesse su base paritaria e per il reciproco vantaggio.

Articolo II

Prendendo in considerazione le priorità dei rispettivi Paesi nel settore della scienza e della tecnologia, le Parti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione come previsto nell'articolo I di questo Accordo con particolare riferimento alle seguenti aree:

- Agricoltura, pesca, allevamento del bestiame e alimentazione;
- Scienza della terra, meteorologia e oceanografia;
- Scienze di base (chimica, fisica, matematica ecc.);
- Tecnologie dell'informazioni;
- Energia e ambiente;
- Materiali avanzati e superconduttivi;
- Spazio e astronomia
- Sanità, biomedicina e biotecnologie;
- Ingegneria e telecomunicazioni
- Tecnologie applicate alla protezione e alla conservazione del patrimonio culturale
- Ogni altro settore concordato tra le Parti

Articolo III

La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo sarà attuata nei modi seguenti:

- a) scambio di esperti, scienziati e ricercatori;
- b) scambio di informazioni scientifiche e tecniche;
- c) trasferimento di conoscenze e di esperienze tecniche e scientifiche;
- d) progetti di ricerca scientifica e tecnica e altre attività congiunte;
- e) progetti di sviluppo tecnologico e dimostrativi;
- f) stabilimento di centri di ricerca congiunti, laboratori e gruppi di ricerca;
- g) organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre nelle aree di reciproco interesse;
- h) corsi di formazione;
- i) traduzione di testi scientifici e pubblicazioni;
- j) ogni altra forma di cooperazione che le Parti potranno concordare.

Articolo IV

1. Le questioni attinenti alle spese per l'attuazione di questo Accordo saranno definite a parte nei programmi di cooperazione concordati tra le Parti.

2. Le Parti incoraggeranno e faciliteranno, ove necessario, lo sviluppo di contatti diretti e collaborazioni fra altri Ministeri, governi locali, agenzie, accademie scientifiche, università, centri di ricerca e imprese dei due Paesi.

3. Intese specifiche possono essere concluse nelle aree di cooperazione scientifica e tecnologica previste dall'Accordo. Queste intese copriranno, ove necessario, materie di cooperazione, procedure, aspetti finanziari e ogni altro argomento rilevante.

Articolo V

1. Le Parti favoriranno la partecipazione congiunta italiana e cinese ai programmi dell'Unione Europea e di ogni altra Organizzazione multilaterale.

2. Le Parti promuoveranno la realizzazione di progetti congiunti, che potranno essere realizzati insieme con altri programmi internazionali e incoraggeranno la partecipazione di organizzazioni scientifiche e di ricerca, di scienziati e specialisti dei due Paesi nella esecuzione di questi programmi.

Articolo VI

1. Al fine di dare attuazione a questo Accordo in modo efficace, le Parti affideranno alla Commissione Mista per la Scienza e la Tecnologia (d'ora in avanti denominata Commissione Mista) il compito di coordinare e verificare le attività di collaborazione condotte nel quadro del presente Accordo. Se necessario potranno essere create Sottocommissioni con la finalità di supervisione e controllo della cooperazione bilaterale in settori specifici. Le Sottocommissioni riferiranno alla Commissione Mista.

La Commissione Mista e le Sottocommissioni si incontreranno regolarmente almeno ogni due anni in Italia e in Cina per decidere i programmi di cooperazione per i due anni successivi, a meno che non sia stabilito diversamente dalla Parti.

2. Gli Uffici Scientifici delle due Ambasciate terranno frequenti contatti con le Autorità dell'altra Parte, per promuovere la realizzazione dei programmi e la creazione di nuove opportunità di cooperazione bilaterale e multilaterale in scienza e tecnologia.

Articolo VII

Ciascuna Parte:

Faciliterà l'entrata e l'uscita dal suo territorio del personale qualificato e delle apparecchiature dell'altra Parte necessarie per la realizzazione dei progetti e dei programmi previsti dall'Accordo;

Promuoverà l'organizzazione di programmi di attività congiunte, incontri e sopralluoghi.

Faciliterà l'introduzione con esenzione da imposte di materiali e apparecchiature necessarie per la realizzazione delle attività congiunte.

Articolo VIII

Disposizioni per la protezione e la distribuzione della proprietà intellettuale creata o fornita nel corso delle attività di cooperazione nell'ambito dell'Accordo sono incluse nell'Allegato I, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

Articolo IX

1. Alla data di entrata in vigore di questo Accordo, cesserà la validità dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 6 Ottobre 1978.

2. Tutti gli Accordi o programmi riferiti all'Accordo del 1978 rimarranno in vigore fino alla fine della loro durata

Articolo X

1. Questo Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica con la quale le due Parti si saranno informate dell'adempimento delle loro rispettive procedure interne e rimarrà in vigore per cinque anni. Sarà automaticamente rinnovato per un'altro periodo di cinque anni e in seguito per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra per iscritto tre mesi prima della data di scadenza del periodo quinquennale allora in corso, la sua volontà di denunciare l'Accordo.


2. Le Parti Potranno modificare l'Accordo per via diplomatica.

3. Il presente Accordo non influirà sui progetti o programmi intrapresi nell'ambito di precedenti Accordi o intese, non ultimati al momento di entrata in vigore del presente Accordo, che potranno essere realizzati entro i termini concordati originariamente.


4. La cessazione di questo Accordo non influirà sull'attuazione dei programmi intrapresi in virtù di questo Accordo o di intese per la loro attuazione, che non siano stati completati al momento della cessazione.

Fatto a Pechino, in duplice copia, il 9 del mese di Giugno 1996, nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Sen. Patrizia Toia



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
Mms. Dang Nan



ALLEGATO I

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace della proprietà intellettuale, creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo, e delle relative intese per la sua attuazione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente circa ogni evento riguardante la proprietà intellettuale, in particolare invenzioni, modelli industriali, nuove varietà vegetali, opere tutelate dal diritto d'autore, realizzati nel quadro del presente Accordo, e di fare il possibile per assicurare la protezione tempestiva di tale proprietà intellettuale in conformità della legislazione nazionale. I diritti su tale proprietà intellettuale saranno ripartiti in conformità delle seguenti disposizioni:

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività congiunte, intraprese in conformità del presente Accordo, se non è convenuto altrimenti dalle Parti o dai rappresentanti da loro designati.

1.2 Ai fini del presente Accordo, nella "Proprietà intellettuale" sono inclusi i diritti previsti nell'articolo due della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 con l'aggiunta dei diritti sulle nuove varietà vegetali.

1.3 Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte può acquisire i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratto o altri strumenti giuridici, qualora necessario. Il presente Allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, che rimane regolata dalla legge e dalla prassi di questa Parte.

1.4 Le controversie relative alla proprietà intellettuale generata ai sensi del citato Accordo, saranno risolte attraverso discussioni fra le partecipanti istituzioni interessate o, se del caso, tra le Parti o chi da loro designato.

1.5 La fine o la cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato.

2. RIPARTIZIONE DEI DIRITTI

2.1 Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita in tutti i Paesi per la traduzione, la riproduzione e la pubblicazione di articoli tecnico-scientifici su riviste, di relazioni e di libri che costituiscono il risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore, eseguite secondo questa disposizione, devono essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2 I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale, diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 di questo Allegato, verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1 Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse sarà assicurato il diritto di proprietà intellettuale in conformità della normativa vigente nell'istituzione ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore o scienziato, definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, indennità o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'istituzione ospitante, così acquisiti.

2.2.2 Se la proprietà intellettuale è stata creata dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascun partecipante spettano tutti i diritti e i proventi su tale proprietà intellettuale nel rispettivo Paese, salvo intesa diversa. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi è stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attività congiunta, tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come "ricerca congiunta" nei relativi accordi, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti conformemente al punto 2.2.1. Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spetterà il trattamento nazionale, per quanto concerne premi, indennità, o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'organizzazione ospitante.

2.2.3 Indipendentemente dal punto 2.2.2 del presente Allegato, se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una Parte, ma non è previsto dalle leggi dell'altra, al partecipante la cui legislazione nazionale assicura la tutela di questo tipo di proprietà intellettuale spettano tutti i diritti e i proventi in tutti i Paesi dove sono concessi i diritti per tale tipo di proprietà intellettuale. Le persone definite quali inventori o autori del suddetto tipo di proprietà intellettuale hanno nondimeno diritto al trattamento nazionale della Parte che assicura la tutela di tale tipo di proprietà intellettuale per quanto riguarda premi, indennità o altri vantaggi, inclusi i proventi in conformità con quanto previsto al punto 2.2.2.

3. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI DI LAVORO.

Nel caso in cui un'informazione, indicata a tempo debito come "confidenziale di lavoro", è fornita o creata nell'ambito del presente Accordo, ciascuna delle Parti ed i suoi partecipanti debbono tutelare tale informazione conformemente alle leggi, regole e prassi amministrative vigenti. L'informazione può essere identificata come "confidenziale di lavoro" se una persona, essendo in possesso dell'informazione, può ricavarne un beneficio economico od ottenere un vantaggio competitivo rispetto a chi non n'è in possesso, nonché se l'informazione non è ben nota o accessibile da altre fonti e se il suo possessore non l'ha resa accessibile in passato senza imporre tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale.